



"COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI" COMUNE DI VINCHIO (AT)



VERSAMENTO ACCONTO I.M.U. 2019

Con il D.L. 06/12/2011, n° 201, modificato dalla Legge 147/13, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) che ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale se di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa. L'abitazione principale, di categoria catastale diversa dalle precedenti, non soggiace al pagamento dell'IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.**

Per i fabbricati il valore imponibile su cui calcolare l'imposta si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale dell'immobile e moltiplicando per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat. catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta dovuta si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto e moltiplicando per **135**.

A partire dall'anno 2016 i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per le aree edificabili il valore imponibile è quello venale in comune commercio.

Si ricorda che con proprio Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con la D.C.C. n. 21 in data 28 giugno 2014, il comune ha stabilito di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art 26 del Regolamento).

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che la base imponibile è **ridotta del 50 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **nel rispetto di alcune condizioni** meglio specificate nella Circolare del MEF n. 1 del 17/02/2016.

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2019 DELIBERATE DAL COMUNE CON D.C.C. N. 27 DEL 28/12/2018 (CONFERMA ALIQUOTE 2018)

Categorie	aliquota
Generale	9,00 per mille
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	4,00 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Fabbricati di categoria catastale "D" (escluso D/10)	7,60 per mille

Per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 si applicherà una detrazione pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.

Le deliberazioni adottate in materia dal Comune sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.vinchio.at.it, oppure, sul sito: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

(digitare VINCHIO e selezionare ANNO 2019).

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta dovuta dovrà essere versata con Modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Vinchio **M058** ed utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate:

ALTRI FABBRICATI: CODICE TRIBUTI 3918 (INTERAMENTE AL COMUNE)

TERRENI AGRICOLI: CODICE TRIBUTI 3914 (INTERAMENTE AL COMUNE)

AREE FABBRICABILI: CODICE TRIBUTI 3916 (INTERAMENTE AL COMUNE)

FABBRICATI DI CATEGORIA D (esclusi D/10 che sono esenti): CODICE TRIBUTI 3925 (INTERAMENTE ALLO STATO)

Il versamento della prima rata 2019 (Scadenza il 17/06/2019) deve essere effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate (sono state confermate le aliquote dello scorso anno).

Come previsto dall'art. 31 del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 in data 28 giugno 2014, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso **per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.**

DICHIARAZIONE I.M.U

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Per ogni informazione contattare l'Ufficio Tributi presso l'Unione Collinare – telefono: 0141/953938 Fax: 0141/953631 - e-mail: tributi@unionevaltiglione.at.it - orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00.